

N. 29851 di Repertorio ----- N. 11277 di Raccolta

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'**-----
-----**"CLABO S.p.A."**-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di marzo alle ore 15,30 (quindici e minuti trenta) in Jesi, presso la sede della società Clabo S.p.A. sita in viale dell'Industria n.15.-----

-----15 marzo 2019 ore 15,30-----

Avanti a me dottor Massimo Baldassari, Notaio in Jesi con studio in via Gramsci n.68/bis, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Ancona,-----

-----è presente il signor:-----

- BOCCHINI Pierluigi, nato a Jesi (AN) il 19 ottobre 1970 e residente a Jesi (AN) in Via Gramsci n. 88, codice fiscale BCC PLG 70R19 E388N il quale interviene e stipula il presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:-----

-"CLABO S.p.A.", con sede in Jesi (AN), viale dell'Industria n. 15, costituita in Italia in data 18 marzo 2014 e di diritto italiano, avente il capitale sociale deliberato di euro 25.028.248,62 (venticinquemilioniventottomiladuecentoquarantotto virgola sessantadue), sottoscritto e versato per euro 8.455.900,00 (ottomilioniquattrocentocinquantacinquemilanovecento virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese delle Marche 02627880426, e numero AN-202681 del Repertorio Economico Amministrativo con titoli negoziati presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Società").-----

Detto comparente, cittadino italiano della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, dichiara dunque di essersi qui costituito nella suddetta sua qualità per tenere l'Assemblea straordinaria dei soci.-----

Il medesimo comparente pertanto mi chiede di redigere con il presente atto il verbale dell'Assemblea, ciò che io faccio come segue, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c..-----

Ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto sociale assume la presidenza della presente Assemblea il medesimo BOCCHINI Pierluigi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, attualmente in carica; egli innanzitutto dichiara, constatata e fa constatare:-----

- che le azioni della società sono negoziate presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;-----

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per oggi, in questo luogo alle ore 15.30, in unica convocazione, è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi", e messo a disposizione sul sito internet della società in pari data;-----

- che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno, né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno;-----

- che l'unico soggetto che, sulla base delle risultanze disponibili alla Società, detiene una quota di partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale è il socio di maggioranza CLA.BO.FIN. S.r.l., detentore di n. 5.791.050 (cinquemilionesettecentonovantunmilacinquanta) azioni ordinarie;-----

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre allo stesso, sono presenti tutti i Consiglieri ovvero Bocchini Alessandro, Ravallese Mario Elio, Bracceschi Paolo e Marasca Stefano;-----

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Luca Storoni e il Sindaco Roberto Rovinelli, mentre è assente giustificato Marco Giuliani;-----

- che lo stesso ha accertato inequivocabilmente l'identità degli intervenuti e la loro legittimazione a partecipare alla presente riunione;-----

- che tutti gli intervenuti, sia presenti fisicamente che per delega, hanno identificato gli altri partecipanti alla riunione e dichiarano di ritenersi esaurientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno non si oppongono alla loro trattazione;-----

- che il capitale sociale sottoscritto e versato risultante dal registro delle imprese, sulla base delle attestazioni ai sensi dell'art. 2444 del codice civile, ammonta ad euro 8.455.900,00 (ottomilioni quattrocentocinquantaquemilanevecento virgola zero zero) ed è diviso in n. 8.455.900 (ottomilioni quattrocentocinquantaquemilanovecento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;-----

- che la società detiene n. 145.653 (centoquarantacinquemilaseicentocinquantaquattro) azioni proprie pari all'1,72% (uno virgola settantadue per cento) del capitale sociale;-----

- che, ai sensi dell'art. 2341-ter cod. civ., la Società non è a conoscenza di patti parasociali tra gli azionisti della stessa;-----

- che la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è pubblicata sul sito internet della Società ed è stata distribuita agli intervenuti; a tal proposito il Presidente propone agli intervenuti di omettere la lettura della relazione illustrativa e della documentazione sottoposta all'Assemblea, limitando la lettura alle proposte di delibera; nessuno si oppone alla proposta del Presidente che pertanto è considerata approvata;-----

- che, sono intervenuti in proprio o per delega n. due soci aventi diritto, rappresentanti complessivamente n. 5.881.545 (cinquemilioni ottocentottantunmilacinquecentoquarantacinque) azioni ordinarie pari al 69,55% (sessantanove virgola

cinquantacinque per cento) delle n. 8.455.900 (ottomilioni-quattrocentocinquantacinquemilanovecento) azioni ordinarie in circolazione costituenti il capitale sociale, come risulta dal foglio delle presenze, redatto in conformità all'art. 2375 del codice civile che, previa sottoscrizione del comparante e di me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale;-----

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;-----

- che il Presidente si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;-----

- che, a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto.-----

Il Presidente invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto a valere relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.-----

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere sull'ordine del giorno.-----

Il Presidente invita l'assemblea a confermare la designazione di me notaio quale segretario e notaio verbalizzante la presente assemblea.-----

L'assemblea, all'unanimità dei voti espressi con comunicazione in forma orale, conferma l'incarico a me notaio quale segretario e notaio dell'assemblea.-----

Il Presidente mi chiede quindi di dare lettura-----

-----dell'"ORDINE DEL GIORNO"-----

1. Modifica dell'articolo 11 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;-----

2. Modifica del Regolamento "Warrant Clabo 2015-2019" con riferimento ai periodi di esercizio, ai prezzi di esercizio e al termine finale di sottoscrizione dei warrant; nonché del relativo aumento di capitale sociale a servizio dell'emissione delle azioni di compendio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

In relazione a tale ordine del giorno, il Presidente apre la trattazione dell'argomento posto al primo punto ricordando che è stata pubblicata sul sito internet della Società, nonché depositata presso la sede, a disposizione dei soci e del pubblico, una relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti l'ordine del giorno ("Relazione degli Amministratori").-----

Tale relazione, che in copia viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B" previa sottoscrizione del comparante e di me notaio, è stata altresì distribuita agli in-

tervenuti.-----
In considerazione di quanto precede, egli propone di omettere la lettura integrale del documento, col consenso unanime dell'assemblea.-----

Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti in merito alla proposta di modifica della lettera c), comma settimo, dell'articolo 11 dello Statuto Sociale evidenziando ai presenti che, al fine di garantire agli investitori una maggior tutela del loro investimento è opportuno introdurre la seguente previsione alla lettera "c":-----

"Qualsiasi delibera che comporti l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate col voto favorevole del 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea o con la minore percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea".-----

Il Presidente illustra come tale modifica è volta a introdurre all'interno dello statuto una ulteriore specifica al fine di rendere ancora più chiara la piena tutela degli azionisti di minoranza rispetto alle delibere assembleari che possono portare all'esclusione dalle negoziazioni, in accordo a quanto previsto nel Regolamento Emittenti AIM Italia.-----

Tale clausola consentirebbe infatti una maggior tutela degli azionisti di minoranza considerato che contempla le delibere assembleari che possono portare all'esclusione o alla revoca dalle negoziazioni.-----

In tal modo ogni delibera assembleare che comporti tali effetti dovrà necessariamente essere approvata dal 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea.-----

Continua il Presidente richiamando il contenuto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dà lettura della proposta di deliberazione.-----

"L'assemblea in sede straordinaria degli azionisti di Clabo S.p.A., esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione-----

-----DELIBERA-----

- (i) di modificare l'articolo 11 dello Statuto nel testo proposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione;-----
- (ii) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere

alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel competente Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge e/o di regolamento applicabili."-----

Terminata la lettura, il Presidente dà inizio alla discussione.-----

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.-----

Comunica, quindi, che all'inizio della votazione sono presenti in proprio o per delega n.2 (numero due) soci aventi diritto, rappresentanti complessivamente n.5.881.545 (cinquemilioniottocentoottantunmilacinquecentoquarantacinque) azioni ordinarie pari al 69,55% (sessantanove virgola cinquantacinque per cento) delle n. 8.455.900 (ottomilioni quattrocentocinquantacinquemilanovecento) azioni ordinarie in circolazione costituenti il capitale sociale, come risulta dal foglio delle presenze allegato al presente verbale sotto la lettera "A".-----

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Presidente dà atto del seguente risultato:-----

favorevoli: due-----

contrari: zero-----

astenuti: zero-----

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità. Il Presidente procede a trattare il secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria esponendo come si renda opportuno posticipare il termine ultimo per l'esercizio dei Warrant Clabo 2015-2019 (i "Warrant"), nonché modificare i periodi di esercizio e i prezzi di esercizio degli stessi. Il Presidente preliminarmente rende noto che l'Assemblea dei portatori dei Warrant è chiamata ad approvare la medesima modifica al Regolamento dei Warrant Clabo 2015-2019 (il "Regolamento Warrant") ora sottoposta all'assemblea dei soci.-----

In particolare, il Presidente descrive come il Consiglio di Amministrazione proponga di modificare gli articoli 1, 3 e 4 del Regolamento Warrant, illustrando come ciò comporterebbe la modifica del periodo di esercizio dei Warrant, con previsione del termine finale di esercizio al 21 luglio 2021 e l'introduzione di tre nuovi periodi di esercizio successivi al quarto periodo di esercizio, ovvero: (i) un quinto perio-

do di esercizio, ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2019 compresi, al prezzo di esercizio di Euro 2,40 (due virgola quaranta); (ii) un sesto periodo di esercizio, ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2020 compresi, al prezzo di esercizio di Euro 2,80 (due virgola ottanta); (iii) un settimo periodo di esercizio, ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2021 compresi, al prezzo di esercizio di Euro 3,20 (tre virgola venti).-----

Nel corso di ciascun periodo di esercizio i Warrant potranno essere esercitati nella misura di n. 1 (uno) azione di compendio ogni n. 2 (due) warrant.-----

Il Presidente sottolinea che tali modifiche, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, sono destinate a consentire agli attuali warrantisti di poter partecipare attivamente ai piani di sviluppo della Società, in un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Inoltre, la modifica in oggetto fornirebbe agli azionisti uno strumento finanziario che, in ogni caso, potrà trovare una valorizzazione di mercato e che potrà essere liquidato su AIM Italia - Mercato alternativo del capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..-----

Quanto alla Società, quest'ultima potrà incrementare le risorse a supporto della struttura finanziaria e dei piani di crescita, beneficiando di ulteriori immissioni di risorse finanziarie funzionali al perseguimento delle proprie strategie.-----

Il Presidente ricorda che resta fermo che il quarto periodo di conversione dei Warrant 2015 decorrerà dal 18 marzo 2019 al 29 marzo 2019 inclusi, al prezzo di esercizio di Euro 3,80 (tre virgola ottanta).-----

La proposta di proroga del termine ultimo per l'esercizio dei Warrant avrà dunque come effetto quello di aumentare per la Società la possibilità di acquisizione di nuove risorse patrimoniali derivanti dall'eventuale esercizio dei Warrant medesimi.-----

Il Presidente precisa che la delibera della presente assemblea in sede straordinaria è richiesta in quanto per l'effetto dell'estensione del termine di scadenza, viene richiesto all'assemblea degli azionisti di prorogare l'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei n. 7.399.500 (settemilionitrecentonovantanovemilacinquecento) Warrant ancora in circolazione, fino al 21 luglio 2021.-----

Il Presidente ritiene che tale proroga sia giustificata, anche ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, cod. civ., in quanto essa consentirà alla Società di beneficiare di ulteriori immissioni di risorse finanziarie funzionali a realizzare la propria strategia di crescita e rafforzare la propria presenza sul mercato, ferme restando le motivazioni già espresse in sede di delibera dell'aumento di capitale al servizio dei Warrant.-----

Il Presidente spiega dunque ai presenti come l'operazione in esame, in quanto permette alla Società di realizzare al meglio il proprio interesse di reperire sul mercato nuovo capitale di rischio e rafforzare la propria struttura patrimoniale, consenta l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ.-----

Il Presidente illustra poi nel dettaglio le modificazioni che, per effetto della delibera, verranno apportate al Regolamento Warrant, che per loro effetto prenderanno la denominazione di "Warrant Clabo 2015-2021".-----

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione:-----

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Clabo S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, subordinatamente all'approvazione del nuovo "Regolamento dei Warrant Clabo 2015 - 2021" da parte dell'assemblea dei portatori dei "Warrant Clabo 2015 - 2019", viste le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione e preso atto del parere di congruità emesso dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ.,-----

-----DELIBERA-----

(i) di prolungare il periodo di esercizio dei Warrant 2015-2019 fino al 21 luglio 2021;-----

(ii) di introdurre un quinto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2019 compresi), al prezzo di esercizio pari ad Euro 2,40 (due virgola quaranta) ("Quinto Periodo di Esercizio"), un sesto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2020 compresi), al prezzo di esercizio pari ad Euro 2,80 (due virgola ottanta), ("Sesto Periodo di Esercizio") e un settimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2021 compresi), al prezzo di esercizio pari ad Euro 3,20 (tre virgola venti), ("Settimo Periodo di Esercizio");-----

(iii) di modificare le definizioni del Regolamento dei Warrant 2015:-----

- **"Quinto Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 21 luglio 2019.-----

- **"Sesto Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 21 luglio 2020.-----

- **"Settimo Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 21 luglio 2021.-----

- **"Quinto Prezzo di Esercizio"** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall'esercizio dei Warrant, pari ad Euro 2,40 (due virgola quaranta);-----

- **"Sesto Prezzo di Esercizio"** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall'esercizio dei Warrant, pari ad Euro 2,80 (due virgola ottanta).-----

- **"Settimo Prezzo di Esercizio"** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall'esercizio dei Warrant, pari ad Euro 3,20 (tre virgola venti).-----

- **"Warrant"** significa i warrant denominati "Warrant Clabo 2015 - 2021", validi per sottoscrivere n. 1 (una) Azione di Compendio per ogni n. 2 (due) Warrant posseduto nel corso dei Periodi di Esercizio.-----

- **"Periodi di Esercizio"** significa il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio, il Sesto Periodo di Esercizio e il Settimo Periodo di Esercizio.-----

- **"Regolamento"** significa il presente Regolamento dei Warrant Clabo 2015 - 2021.-----

- **"Prezzi di Esercizio"** significa, rispettivamente a seconda del riferimento il Primo Prezzo di Esercizio, il Secondo Prezzo di Esercizio, il Terzo Prezzo di Esercizio, il Quarto Prezzo di Esercizio, il Quinto Prezzo di Esercizio, il Sesto Prezzo di Esercizio, il Settimo Prezzo di Esercizio.-----

- **"Termine di scadenza"** significa il 21 luglio 2021.-----
(iv) di modificare l'art. 3 del Regolamento 2015 come segue:

-**"Diritti dei titolari dei Warrant"**-----

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo 6, i titolari dei Warrant - emessi in esecuzione alle sopra richiamate delibere assembleari - avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento alle seguenti condizioni: n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant presentati per l'esercizio.-----

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.-----

Salvo quanto previsto all'Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio";-----

(v) di modificare l'art. 4 del Regolamento 2015 come segue:--

-**"Modalità di esercizio dei Warrant"**-----

Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso dei Periodi di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente alla Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati. Anche ai fini di quanto previsto nei successivi Articoli, l'emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio, avranno luogo entro il 10° (decimo) giorno di borsa aperta dal termine ultimo di uno dei Periodi di Esercizio in cui è

presentata la richiesta. Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie alla data di emissione delle Azioni di Compendio. I Prezzi di Esercizio dovranno essere integralmente versati all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti;-----

(vi) di modificare e approvare l'intero "Regolamento Warrant Clabo 2015-2021" nel nuovo testo che, previa sottoscrizione del comparente e di me notaio, si allega alla presente delibera sotto la lettera "C";-----

(vii) di modificare la delibera di aumento del capitale sociale del 18 dicembre 2014 a servizio dei Warrant, nel senso di (i) prorogare il termine finale di sottoscrizione delle azioni di compendio, al 21 luglio 2021, nonché di (ii) introdurre tre nuovi periodi di esercizio, ovvero: un quinto periodo di esercizio, ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2019 compresi, al prezzo di esercizio di Euro 2,40 (due virgola quaranta); un sesto periodo di esercizio, ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2020 compresi, al prezzo di esercizio di Euro 2,80 (due virgola ottanta); un settimo periodo di esercizio, ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2021 compresi, al prezzo di esercizio di Euro 3,20 (tre virgola venti);-----

(viii) di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta, ogni più ampio potere per apportare al testo del "Regolamento Warrant Clabo 2015-2021" ogni modificazione si rendesse necessaria ed opportuna, anche alla luce di richieste e commenti eventualmente pervenuti dalle Autorità competenti, tra cui, in particolare, Borsa Italiana S.p.A. o il Nomad".-----
Terminata la lettura, il Presidente dà inizio alla discussione.-----

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.-----

Comunica, quindi, che all'inizio della votazione non sono variate le presenze di cui alla precedente delibera, come risulta dal foglio delle presenze allegato al presente verbale sotto la lettera "A".-----

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Presidente dà atto del seguente risultato:-----

favorevoli: due-----

contrari: zero-----

astenuti: zero-----

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità. Il Presidente autorizza pertanto me notaio a depositare, presso il Registro delle Imprese delle Marche, il nuovo statuto della società con la modifica all'articolo 11 sopra de-

liberata.-----

Il Presidente mi consegna il testo dello statuto della società contenente la modifica all'articolo 11 sopra deliberata che, previa sottoscrizione ai sensi di legge del comparante e di me notaio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "D", per farne parte integrante e sostanziale.-----

Il comparante mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.-----

Non essendoci null'altro da deliberare e visto che nessuno chiede la parola, l'Assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 16,05 (sedici e cinque minuti).-----

Le spese del presente atto sono a carico della società CLABO S.p.A. alla quale sono state preventivamente comunicate da me notaio, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 150 della Legge 124/2017, di modifica dell'art. 9 comma 4 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012.-----

E richiesto io Notaio, di quanto sopra ho redatto il verbale ricevendo questo atto che ho letto al comparante in assemblea, il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà ed a verità e lo sottoscrive quindi insieme a me, alle ore 16,10 (sedici e dieci minuti).-----

Tale atto è scritto con inchiostro indelebile in parte con strumento elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte a mano da me, per undici facciate e parte della dodicesima, su tre fogli.-----

Firmato: Pierluigi Bocchini - Massimo Baldassari Notaio (Sigillo Notarile).-----

Allegato "D" al n.11277 della raccolta

STATUTO

Articolo 1

Costituzione

È costituita una Società per Azioni con la denominazione sociale di "Clabo S.p.A."

Articolo 2

Sede sociale e domicilio soci

La società ha la sua sede legale nel Comune di Jesi (AN) all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni d'attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, sia in Italia che all'Estero, unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 3

Oggetto sociale

La società ha per oggetto esclusivo la produzione ed il commercio di attrezzature, di arredamenti e mobili, di banchi e impianti frigoriferi industriali e commerciali, di impianti speciali per il congelamento a basse temperature.

La Società può inoltre:

- compiere, in generale, tutte le operazioni commerciali, industriali, e finanziarie, mobiliari e immobiliari, che l'organo amministrativo ritiene necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio;
- svolgere il coordinamento tecnico, finanziario ed amministrativo dei soggetti nei quali partecipa ed il loro finanziamento in genere sotto qualunque forma e con qualunque atto che serva anche solo in modo indiretto al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- concedere garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi.

Resta ferma l'esclusione di tutte le attività finanziarie e fiduciarie riservate ai sensi della legge e dei decreti ministeriali attuativi.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

-----**Articolo 5**-----

-----**Capitale sociale**-----

Il capitale sociale è fissato in euro 8.455.900,00 (ottomilioni quattrocentocinquantacinquemilanovecento e zero centesimi) ed è diviso in numero 8.455.900 (ottomilioni quattrocentocinquantacinquemilanovecento) azioni prive del valore nominale.-----

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.-----

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D. Lgs. 58/1998 ("TUF").-----

L'assemblea straordinaria in data 18 dicembre 2014 ha deliberato un aumento di capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 8.000.000,00 (ottomilioni e zero centesimi), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 8.000.000 (ottomilioni) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant Clabo", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, nel rapporto di 1 (una) azione per 1 (un) warrant esercitato.-----

L'Assemblea degli azionisti in data 5 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento ed in forma scindibile, per massimi Euro 4.900.000,00 (quattromilioni novecentomila e zero centesimi), mediante emissione di massime n. 2.041.666 (duemilioni quarantunmilaseicentosestasei) azioni ordinarie, prive del valore nominale, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile entro il termine finale del 31 luglio 2019.-----

L'assemblea straordinaria in data 5 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per Euro 4.226.248,62 (quattromilioni duecentoventiseimiladuecentoquarantotto virgola sessantadue) incluso il sovrapprezzo mediante emissione di massime 1.020.833 (unmilioneventimilaottocentotrentatre) azioni di compendio, a servizio dei "Warrant Clabo 2018 - 2021".-----

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.-----

-----**Articolo 6**-----

-----**Dati identificativi degli azionisti**-----

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a

proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.-----

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentanti, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.-----

La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.-----

La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.-----

-----**Articolo 7**-----

-----**Categorie di azioni e altri strumenti finanziari**-----

La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrants", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

La società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatta salva la competenza inderogabile dell'Assemblea straordinaria dei Soci in caso di emissione di strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ.. Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le ca-

ratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.-----

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.-----

-----**Articolo 8**-----

-----**Finanziamento dei soci**-----

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.-----

-----**Articolo 9**-----

-----**Trasferibilità e negoziazione delle azioni**-----

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.-----

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..-----

-----**Articolo 10**-----

-----**OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti**-----

Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della società.-----

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF - articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF - in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria e in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti - articolo 120 TUF - (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia) (di seguito, congiuntamente, "Norme TUF").-----

Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio sarà concordato con il collegio di probiviri denomi-

nato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel esercita tali poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..-----

Le Norme TUF trovano applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% (trenta per cento) più un'azione del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della società.-----

Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.-----

Quanto alla soglia rilevante delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% (cinque per cento) del capitale sociale e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% del capitale sociale, ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili. La comunicazione dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.-----

Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% (trenta per cento) più un'azione non sia accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF, opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.-----

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analogha sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.-----

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.-----

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo 9 dello statuto.-----

Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.-----

Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 9 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.-----

Le società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A..-----

-----**Articolo 11**-----

-----**Assemblea**-----

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.-----

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.-----

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.-----

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è vali-

damente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.-----

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.----

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.-----

È necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:-----

a) acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;-----

b) cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;-----

c) qualsiasi delibera che comporti l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate col voto favorevole del 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea o con la minore percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.-----

-----**Articolo 12**-----

-----**Svolgimento dell'assemblea**-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di am-

ministrato; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.-----

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.-----

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.-----

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:-----

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----

b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;-----

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.-----

-----Articolo 13-----

----Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto----

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.-----

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.-----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, rispetto di

quanto disposto all'articolo 2372 cod. civ.-----

-----**Articolo 14**-----

-----**Verbale dell'assemblea**-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.-----

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

-----**Articolo 15**-----

-----**Operazioni con parti correlate**-----

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.-----

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.-----

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della società. L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rap-

presentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.-----

Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.-----

-----**Articolo 16**-----

-----**Consiglio di amministrazione**-----

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.-----

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.-----

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.-----

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.-----

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, cod. civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ..-----

-----**Articolo 17**-----

-----**Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**-----

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.-----

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.-----

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.-----

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.-----

È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:-----

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----

-----**Articolo 18**-----

-----**Nomina e sostituzione degli amministratori**-----

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.-----

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.-----

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.-----

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.-----

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.-----

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.-----

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.-----

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.-----

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.-----

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.-----

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.-----

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal

presente statuto.-----

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.-- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.-----

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.-----

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.-----

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.-----

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.-----

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.-----

-----**Articolo 19**-----

-----**Presidente**-----

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che so-

stituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, se questi non sono nominati dai soci in occasione della nomina, nonché un segretario, anche estraneo.-----

-----**Articolo 20**-----

-----**Rappresentanza della società**-----

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.-----

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.-----

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.-----

-----**Articolo 21**-----

-----**Compensi degli amministratori**-----

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva. Come compenso per gli amministratori esecutivi potrà essere previsto una partecipazione agli utili o il diritto di sottoscrivere a prezzo determinato azioni di futura emissione.-----

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal consiglio di amministrazione stesso, sentito il parere del collegio sindacale.-----

-----**Articolo 22**-----

-----**Collegio sindacale**-----

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 cod. civ.; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.-----

I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.-----

-----**Articolo 23**-----

-----**Nomina e sostituzione dei sindaci**-----

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.-----
Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno

di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.-----

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto.-----

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.-----

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.-----

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.-----

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.-----

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.-----

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.-----

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.-----

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.-----

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presen-

tate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.-----
La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.-----

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.-----

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.-----

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.-----

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.-----

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.-----

-----**Articolo 24**-----

-----**Revisione legale dei conti**-----

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in base alla normativa vigente.-----

Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di revisione iscritta all'albo speciale previste dalla normativa vigente.-----

-----**Articolo 25**-----

-----**Recesso del socio**-----

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.-----

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.-----

-----**Articolo 26**-----

-----**Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili**-----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.-----

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo

che l'assemblea non deliberi diversamente.-----

-----**Articolo 27**-----

-----**Scioglimento e liquidazione**-----

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.-----

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cod. civ., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:-----

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;-----
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;-----
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;-----
- d) i poteri dei liquidatori.-----

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 cod. civ..-----

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod. civ..-----

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.-----

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Libro V del codice civile.-----

-----**Articolo 28**-----

-----**Disposizioni generali**-----

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale delle azioni della società, il Regolamento Emittenti AIM Italia e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.-----

Firmato: Pierluigi Bocchini - Massimo Baldassari Notaio (Sigillo Notarile).-----



ALLEGATO "B"
AL N. 11277 DELLA RACCOLTA

Clabo S.p.A.


Sede legale: Viale dell'Industria 15, Jesi

Iscritto presso il Registro delle Imprese di Ancona REA di Ancona n. 202681

Codice fiscale: 02627880426

Capitale sottoscritto e versato: Euro 8.455.900

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**






AVVISO DI CONVOCAZIONE

È convocata l'Assemblea degli azionisti (l'"Assemblea") di Clabo S.p.A. ("Clabo" o "Società") in sede Straordinaria in unica convocazione per il giorno 15 marzo 2019 alle ore 15:30, presso la sede della Società, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Modifica dell'articolo 11 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**
2. **Modifica del Regolamento dei "Warrant Clabo 2015 – 2019" con riferimento ai periodi di esercizio, ai prezzi di esercizio e al termine finale di sottoscrizione dei warrant; nonché del relativo aumento di capitale sociale a servizio dell'emissione delle azioni di compendio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**





Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Clabo S.p.A. (di seguito la "Società" o "Clabo"), il 27 febbraio 2019, ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea straordinaria gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa (la "Relazione") è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e fornire le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

1. Modifica dell'articolo 11 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Nella riunione del 27 febbraio 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deciso di convocarvi, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica dell'art. 11 dello Statuto sociale di Clabo come illustrata nella presente relazione, al fine di introdurre una nuova clausola all'interno dello statuto sociale ("Statuto").

Al fine di garantire agli investitori una maggior tutela del loro investimento è opportuno introdurre nello Statuto la seguente disposizione:

"Qualsiasi delibera che comporti l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate col voto favorevole del 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea o con la minore percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea".

La modifica dello Statuto è volta a introdurre all'interno della clausola 11 una ulteriore specifica al fine di rendere ancora più chiara la piena tutela degli azionisti di minoranza rispetto alle delibere assembleari che possono portare all'esclusione dalle negoziazioni, in accordo a quanto previsto nel Regolamento Emittenti AIM Italia

Si riporta nel testo a fronte che segue il confronto tra la nuova e la vecchia formulazione dell'art. 11 dello Statuto.





STATUO SOCIALE CLABO S.P.A.	
TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 11 - Assemblea</p> <p>L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.</p> <p>L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.</p> <p>L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.</p> <p>Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.</p> <p>I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p> <p>I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più</p>	<p>ART. 11 - Assemblea</p> <p>L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.</p> <p>L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.</p> <p>L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.</p> <p>Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.</p> <p>I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p> <p>I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più</p>

<p>tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.</p> <p>È necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>b) cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale delle azioni della società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia. La revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato.</p>	<p>tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.</p> <p>È necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>b) cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>c) qualsiasi delibera che comporti l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate col voto favorevole del 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea o con la minore percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.</p>
---	---

Si ritiene che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso agli Azionisti che non hanno concorso all'assunzione della deliberazione, posto che le stesse non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 cod. civ.

Proposta di deliberazione

In considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente

"Proposta di deliberazione

L'Assemblea Straordinaria di Clabo S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, delibera

- *di modificare l'articolo 11 dello Statuto nel testo proposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel competente Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere*





quanto tutta occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge e/o di regolamento applicabili."

2. Modifica del Regolamento del "Warrant Clabo 2015 – 2019" con riferimento ai periodi di esercizio, ai prezzi di esercizio e al termine finale di sottoscrizione dei warrant; nonché del relativo aumento di capitale sociale a servizio dell'emissione delle azioni di compendio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In data 15 marzo 2019, in unica convocazione verrà proposto all'Assemblea dei portatori dei Warrant Clabo 2015 – 2019 (i "Warrant 2015") di deliberare la modifica del "Regolamento dei Warrant Clabo 2015 – 2019" (il "Regolamento Warrant") e, nello specifico, di modificare i periodi di esercizio dei Warrant 2015 e il prezzo di esercizio come di seguito indicato.

In particolare, si prevede l'inserimento di tre nuovi periodi di esercizio successivi al quarto periodo di esercizio (decorrente dal 18 marzo 2019 al 29 marzo 2019), posticipando il termine di scadenza attualmente previsto per il 29 marzo 2019 e portandolo al 21 luglio 2021. In tal modo i Warrant 2015 potranno essere esercitati nella misura di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 2 Warrant esercitati:


- nel corso di un quinto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2019 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 2,40 ("Quinto Periodo di Esercizio");
- nel corso di un sesto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2020 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 2,80, ("Sesto Periodo di Esercizio");
- nel corso di un settimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2021 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 3,20, ("Settimo Periodo di Esercizio").

Si ricorda che il quarto periodo di conversione dei Warrant 2015 decorrerà dal 18 marzo 2019 al 29 marzo 2019 inclusi e prevede un prezzo di esercizio di Euro 3,80. I Warrant 2015 attualmente in circolazione sono 7.399.500.

Le modifiche di cui sopra hanno le finalità di (i) consentire agli attuali warrantisti di poter partecipare attivamente ai piani di sviluppo della Società, in un orizzonte temporale di medio-lungo termine; (ii) fornire agli azionisti uno strumento finanziario che, in ogni caso, potrà trovare una valorizzazione di mercato e che potrà essere liquidato su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"); (iii) consentire alla Società di incrementare le risorse a supporto della struttura finanziaria e dei piani di crescita.

Regolamento dei Warrant 2015 dovrà essere modificato come segue:

- "Quinto Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 21 luglio 2019.
- "Sesto Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 21 luglio 2020.
- "Settimo Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 21 luglio 2021.
- "Quinto Prezzo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall'esercizio dei Warrant, pari a Euro 2,40;
- "Sesto Prezzo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall'esercizio dei Warrant, pari a Euro 2,80.
- "Settimo Prezzo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall'esercizio dei Warrant, pari a Euro 3,20.
- "Warrant" significa i warrant denominati "Warrant Clabo 2015 – 2021", validi per sottoscrivere n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant posseduto nel corso dei Periodi di Esercizio.





- "Periodi di Esercizio" significa il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo, Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il **Quinto Periodo di Esercizio**, il **Sesto Periodo di Esercizio** e il **Settimo Periodo di Esercizio**.
- "Regolamento" significa il presente Regolamento dei Warrant Clabo 2015 – 2021.
- "Prezzi di Esercizio" significa **rispettivamente a seconda del riferimento** il Primo Prezzo di Esercizio, il Secondo Prezzo di Esercizio, il Terzo Prezzo di Esercizio e il Quarto Prezzo di Esercizio, il **Quinto Prezzo di Esercizio**, il **Sesto Prezzo di Esercizio**, il **Settimo Prezzo di Esercizio**.
- "Termine di scadenza" significa il 21 luglio 2021.

Infine, il Regolamento Warrant 2015 sarebbe modificato come segue:

- *l'art. 3 sarebbe modificato come segue:*

"Diritti dei titolari del Warrant"

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo 6, i titolari dei Warrant – emessi in esecuzione alle sopra richiamate delibere assembleari – avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento alle seguenti condizioni: n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant presentati per l'esercizio.

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Salvo quanto previsto all'Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun **Periodo di Esercizio**.

- *l'art. 4 del Regolamento 2015 come segue*

"Modalità di esercizio dei Warrant"

*Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso dei Periodi di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente alla Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati. Anche ai fini di quanto previsto nei successivi Articoli, l'emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio, avranno luogo entro il 10° (decimo) giorno di borsa aperta dal termine ultimo di uno dei Periodi di Esercizio in cui è presentata la richiesta. Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie alla data di emissione delle Azioni di Compendio. I **Prezzi di Esercizio** essere integralmente versati all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.*

Tali modifiche, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, eviteranno di azzerare il valore dello strumento finanziario per effetto dell'allungamento dei termini di esercizio, concedendo ai portatori dei Warrant un tempo più esteso per il loro esercizio e quindi maggiori opportunità di investimento.

Le modifiche sono inoltre volte a far sì che la Società possa beneficiare di ulteriori immissioni di risorse finanziarie funzionali al perseguimento delle proprie strategie.

Per l'effetto dell'estensione del termine di scadenza, viene richiesto all'assemblea degli azionisti di conseguentemente prorogare l'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei n. 7.399.500 Warrant 2015 ancora in circolazione, come deliberato in data 18 settembre 2014, fino al 21 luglio 2021.

La proroga del termine ultimo dell'aumento si giustifica, dunque, anche ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, cod. civ., nell'ottica di far sì che la Società possa beneficiare di ulteriori immissioni di risorse finanziarie funzionali al perseguimento della propria strategia di crescita e al mantenimento della propria posizione competitiva sul mercato.





Pertanto, l'operazione in esame consente l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto permette alla Società di realizzare al meglio il proprio interesse di reperire sul mercato nuovo capitale di rischio e rafforzare la propria struttura patrimoniale. L'incremento del prezzo di esercizio è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione sia in funzione dell'incremento di valore della Società intervenuto dal momento dell'emissione del Warrant, sia in funzione delle potenzialità che la Società ha oggi, tenendo conto altresì che tale incremento comporterà un ulteriore conseguente beneficio per gli attuali azionisti e cioè di attenuarne l'eventuale impatto diluitivo.

Quanto al rispetto del criterio indicato dall'art. 2441, 6° comma, cod. civ., è necessario precisare che il prezzo di esercizio dei Warrant 2015 fissato in Euro 2,40, 2,80 e 3,20 rispettivamente per il quinto, sesto e settimo periodo di esercizio, è maggiore del valore del patrimonio netto per azione, oggi pari a Euro 2,066.

All'esito dell'approvazione delle suddette modifiche, per Warrant 2015 dovranno intendersi i "Warrant Clabo 2015-2021".

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Clabo S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, subordinatamente all'approvazione del nuovo "Regolamento dei Warrant Clabo 2015 – 2021" da parte dell'assemblea dei portatori dei "Warrant Clabo 2015 – 2019", viste le proposte formulate dal consiglio di amministrazione e preso atto del parere di congruità emesso dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ.,

DELIBERA

- *di prolungare il periodo di esercizio dei Warrant 2015-2019 fino al 21 luglio 2021;*
- *di introdurre un quinto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2019 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 2,40 ("Quinto Periodo di Esercizio"), un sesto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2020 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 2,80, ("Sesto Periodo di Esercizio") e un settimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2021 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 3,20, ("Settimo Periodo di Esercizio");*
- *di modificare le definizioni del Regolamento dei Warrant 2015:*
 - **"Quinto Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 21 luglio 2019.
 - **"Sesto Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 21 luglio 2020.
 - **"Settimo Periodo di Esercizio"** significa il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 21 luglio 2021.
 - **"Quinto Prezzo di Esercizio"** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall'esercizio dei Warrant, pari a Euro 2,40;
 - **"Sesto Prezzo di Esercizio"** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall'esercizio dei Warrant, pari a Euro 2,80.
 - **"Settimo Prezzo di Esercizio"** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall'esercizio dei Warrant, pari a Euro 3,20.
 - **"Warrant"** significa i warrant denominati "Warrant Clabo 2015 – 2021", validi per sottoscrivere n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant posseduti nel corso dei Periodi di Esercizio.
 - **"Periodi di Esercizio"** significa il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo, Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, **il Quinto Periodo di Esercizio, il Sesto Periodo di Esercizio e il Settimo Periodo di Esercizio.**
 - **"Regolamento"** significa il presente Regolamento dei Warrant Clabo 2015 – 2021.





- "Prezzi di Esercizio" significa, **rispettivamente, a seconda del riferimento**, il Primo Prezzo di Esercizio, il Secondo Prezzo di Esercizio, il Terzo Prezzo di Esercizio e il Quarto Prezzo di Esercizio, il **Quinto Prezzo di Esercizio, il Sesto Prezzo di Esercizio, il Settimo Prezzo di Esercizio.**
- "Termine di scadenza" significa il 21 luglio 2021.
- di modificare l'art. 3 del Regolamento 2015 come segue

"Diritti dei titolari dei Warrant

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo 6, i titolari dei Warrant – emessi in esecuzione alle sopra richiamate delibere assembleari – avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento alle seguenti condizioni: n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant presentati per l'esercizio.

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Salvo quanto previsto all'Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di **ciascun Periodo di Esercizio.**

- di modificare l'art. 4 del Regolamento 2015 come segue

"Modalità di esercizio dei Warrant

*Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso dei Periodi di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente alla Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati. Anche ai fini di quanto previsto nei successivi Articoli, l'emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio, avranno luogo entro il 10° (decimo) giorno di borsa aperta dal termine ultimo di uno dei Periodi di Esercizio in cui è presentata la richiesta. Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio del Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie alla data di emissione delle Azioni di Compendio. I **Prezzi di Esercizio** essere integralmente versati all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.*

- di modificare e approvare l'intero "Regolamento Warrant Clabo 2015-2019" nel nuovo testo che si allega alla delibera;
- di modificare la delibera di aumento del capitale sociale del 18 settembre 2014 a servizio dei Warrant Clabo 2015-2019 (ora Warrant Clabo 2015-2021), nel senso di (i) prorogare il termine finale di sottoscrizione delle azioni di compendio, al 21 luglio 2021;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato e anche tramite procuratori speciali dallo stesso singolarmente nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dal Nomad provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato."

Jesi, 27 febbraio 2019





Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Pierluigi Bocchini)

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO DEI "WARRANT CLABO 2015 – 2021"

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

"AIM Italia" significa il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa.

"Azioni Ordinarie" significa le azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

"Azioni di Compendio" significa le massime n. 8.000.000 azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant.

"Borsa" significa Borsa Italiana S.p.A..

"Dividendi Straordinari" significa le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che l'Emittente qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.

"Emittente" significa Clabo S.p.A., con sede in Jesi (AN), viale dell'Industria, 15.





“**Intermediario**” significa un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli.

“**Monte Titoli**” significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista.

“**Periodi di Esercizio**” o “**Periodo di Esercizio**” significa il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo, Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio, il Sesto Periodo di Esercizio e il Settimo Periodo di Esercizio.

“**Prezzi di Esercizio**” - “**Prezzo di esercizio**” significa, rispettivamente a seconda del riferimento il Primo Prezzo di Esercizio, il Secondo Prezzo di Esercizio, il Terzo Prezzo di Esercizio e il Quarto Prezzo di Esercizio, il Quinto Prezzo di Esercizio, il Sesto Prezzo di Esercizio, il Settimo Prezzo di Esercizio.

“**Primo Periodo di Esercizio**” significa il periodo ricompreso tra il 15 giugno 2016 e il 30 giugno 2016 compresi.

“**Primo Prezzo di Esercizio**” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall'esercizio dei Warrant, pari a Euro 2,97.

“**Quarto Periodo di Esercizio**” significa il periodo ricompreso tra il 18 marzo 2019 e il 29 marzo 2019.

“**Quarto Prezzo di Esercizio**” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall'esercizio dei Warrant, pari a Euro 3,80.

“**Quinto Periodo di Esercizio**” significa il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 21 luglio 2019.

“**Quinto Prezzo di Esercizio**” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall'esercizio dei Warrant, pari a Euro 2,40.

“**Regolamento**” significa il presente Regolamento dei Warrant Clabo 2015 – 2021.

“**Secondo Periodo di Esercizio**” significa il periodo ricompreso tra il 15 giugno 2017 e il 30 giugno 2017 compresi.

“**Secondo Prezzo di Esercizio**” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall'esercizio dei Warrant, pari a Euro 3,10.

“**Sesto Periodo di Esercizio**” significa il periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 21 luglio 2020.



“**Sesto Prezzo di Esercizio**” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall'esercizio dei Warrant, pari a Euro 2,80.

“**Settimo Periodo di Esercizio**” significa il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 21 luglio 2021.

“**Settimo Prezzo di Esercizio**” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall'esercizio dei Warrant, pari a Euro 3,20.

“**Termine di Scadenza**” significa il 21 luglio 2021.

“**Terzo Periodo di Esercizio**” significa il periodo ricompreso tra il 15 giugno 2018 e il 02 luglio 2018





compresi.

“**Terzo Prezzo di Esercizio**” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant, pari a 3,24.

“**Warrant**” significa i warrant denominati “Warrant Clabo 2015 – 2021”, validi per sottoscrivere n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant posseduto nel corso dei Periodi di Esercizio.

2. Emissione dei Warrant

I Warrant sono emessi in attuazione della delibera dell’assemblea straordinaria dell’Emittente tenutasi in data 18 dicembre 2014, che ha disposto, *inter alia*:

- un’emissione di massimi n. 8.000.000 Warrant, ciascuno valido per sottoscrivere 1 (una) azione dell’Emittente, abbinati gratuitamente alle azioni in circolazione alla data del 18 dicembre 2014 e, altresì, alle Azioni Ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale destinato al collocamento sull’AIM Italia nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant ogni n. 1 (una) Azione Ordinaria detenuta;
- un’emissione in via scindibile di massime n. 8.000.000 Azioni di Compendio, godimento regolare, riservate all’esercizio dei predetti Warrant per un importo pari al Prezzo di Esercizio, salvo eventuali modifiche intervenute ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento.

In data 27 aprile 2018 l’Assemblea dei soci della Società e l’assemblea dei portatori di warrant hanno deliberato di (i) modificare il periodo di esercizio, posticipando il termine finale di esercizio; (ii) introdurre un quarto periodo di esercizio, dal 18 al 29 marzo 2019 con determinazione del prezzo per l’esercizio dei Warrant pari a Euro 3,80; (iii) modificare il rapporto di esercizio al fine di prevedere che i titolari dei Warrant avranno il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio nel corso del Quarto Periodo di Esercizio nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 2 (due) Warrant presentati per l’esercizio; (iv) la modifica delle date previste per il terzo periodo di esercizio affinché i Warrant potessero essere esercitati in ogni giorno di mercato aperto dal 4 al 15 giugno 2018.

In data 15 marzo 2019 l’Assemblea dei soci della Società e l’assemblea dei portatori di warrant ha deliberato di modificare il termine di sottoscrizione finale al 21 luglio 2021 e aggiungere tre nuovi periodi di esercizio come segue:

- un quinto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2019 compresi), con facoltà di esercitare i Warrant al prezzo di esercizio pari a Euro 2,40;
- un sesto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2020 compresi), con facoltà di esercitare i Warrant al prezzo di esercizio pari a Euro 2,80;
- un settimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2021 compresi), con facoltà di esercitare i Warrant al prezzo di esercizio pari a Euro 3,20.

3. Diritti dei titolari dei Warrant

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all’Articolo 6, i titolari dei Warrant – emessi in esecuzione alle sopra richiamate delibere assembleari – avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento alle seguenti condizioni: n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant presentati per l’esercizio.

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli in regime di





dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Salvo quanto previsto all'Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio.

4. Modalità di esercizio dei Warrant

Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso dei Periodi di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente alla Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.

Anche ai fini di quanto previsto nei successivi Articoli, l'emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio, avranno luogo entro il 10° (decimo) giorno di borsa aperta dal termine ultimo di uno dei Periodi di Esercizio in cui è presentata la richiesta.

Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

I Prezzi di Esercizio dovranno essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

5. Sospensione dell'esercizio dei Warrant

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.


Nel caso in cui il consiglio di amministrazione, nel corso di uno dei Periodi di Esercizio, abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'Articolo 6, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari che non soddisfino le condizioni sopra indicate.

6. Diritti dei titolari dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale

Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a:

aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili - dirette o indirette - o con warrant, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al





millesimo di Euro inferiore, pari a:

(Pcum - Pex) nel quale:

- **Pcum** rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "*cum diritto*" delle Azioni Ordinarie dell'Emittente registrati sull'AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie;

- **Pex** rappresenta la media aritmetica semplice degli primi cinque prezzi ufficiali "*ex diritto*" delle Azioni Ordinarie dell'Emittente registrati sull'AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie;

ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;

aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;

aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2441, comma 8°, cod. civ. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né i Prezzi di Esercizio;

aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4° e 5°, cod. civ., non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;

raggruppamenti o frazionamenti di Azioni Ordinarie, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e i Prezzi di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Ordinarie;


operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;

distribuzione di Dividendi Straordinari, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre i Prezzi di Esercizio saranno modificati sottraendo ai Prezzi di Esercizio il valore del Dividendo Straordinario.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o i Prezzi di Esercizio con modalità normalmente accettate e con criteri compatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) e (h) del presente Articolo 6.

Nei casi in cui per effetto di quanto previsto, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

7. Esercizio dei Warrant anticipatamente e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio





Fermo quanto previsto al precedente Articolo 4, e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui all'Articolo 5, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant di cui all'Articolo 3, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;

qualora l'Emittente deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili ovvero si proceda alla incorporazione nell'Emittente di altre società. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni, in modo da poter eventualmente partecipare alla suddetta Assemblea;

qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni Ordinarie il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio;

qualora il consiglio di amministrazione dell'Emittente deliberi di proporre la distribuzione di Dividendi Straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del Dividendo Straordinario;

qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuitamente nell'ambito dei piani di compensi di cui all'Articolo 0). In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

Nei casi di cui al presente Articolo 7, lett. da (a) a (e), il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

8. Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli.

9. Termini di decadenza

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.

I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

10. Regime fiscale





Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

11. Quotazione

Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant sull'AIM Italia.

Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

12. Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il presente regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate secondo le maggioranze previste dalle disposizioni in tema di assemblea ordinaria delle società per azioni.

Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Ancona.



REGOLAMENTO DEI "WARRANT CLABO 2015 – 2021"

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

"AIM Italia" significa il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa.

"Azioni Ordinarie" significa le azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

"Azioni di Compendio" significa le massime n. 8.000.000 azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant.

"Borsa" significa Borsa Italiana S.p.A..

"Dividendi Straordinari" significa le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che l'Emittente qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.

"Emittente" significa Clabo S.p.A., con sede in Jesi (AN), viale dell'Industria, 15.

"Intermediario" significa un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli.

"Monte Titoli" significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista.

"Periodi di Esercizio" o **"Periodo di Esercizio"** significa il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo, Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio, il Sesto Periodo di Esercizio e il Settimo Periodo di Esercizio..

"Prezzi di Esercizio" - **"Prezzo di esercizio"** significa, rispettivamente a seconda del riferimento il Primo Prezzo di Esercizio, il Secondo Prezzo di Esercizio, il Terzo Prezzo di Esercizio e il Quarto Prezzo di Esercizio, il Quinto Prezzo di Esercizio, il Sesto Prezzo di Esercizio, il Settimo Prezzo di Esercizio.

"Primo Periodo di Esercizio" significa il periodo ricompreso tra il 15 giugno 2016 e il 30 giugno 2016 compresi.

"Primo Prezzo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall'esercizio dei Warrant, pari a Euro 2,97.

"Quarto Periodo di Esercizio" significa il periodo ricompreso tra il 18 marzo 2019 e il 29 marzo






2019.

“Quarto Prezzo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant, pari a Euro 3,80.

“Quinto Periodo di Esercizio” significa il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 21 luglio 2019.

“Quinto Prezzo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant, pari a Euro 2,40.

“Regolamento” significa il presente Regolamento dei Warrant Clabo 2015 – 2021.

“Secondo Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra il 15 giugno 2017 e il 30 giugno 2017 compresi.

“Secondo Prezzo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant, pari a Euro 3,10.

“Sesto Periodo di Esercizio” significa il periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 21 luglio 2020.

“Sesto Prezzo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant, pari a Euro 2,80.

“Settimo Periodo di Esercizio” significa il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 21 luglio 2021.

“Settimo Prezzo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant, pari a Euro 3,20.

“Termine di Scadenza” significa il 21 luglio 2021.

“Terzo Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra il 15 giugno 2018 e il 02 luglio 2018 compresi.

“Terzo Prezzo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant, pari a 3,24.

“Warrant” significa i warrant denominati “Warrant Clabo 2015 – 2021”, validi per sottoscrivere n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant posseduto nel corso dei Periodi di Esercizio.

2. Emissione dei Warrant

I Warrant sono emessi in attuazione della delibera dell’assemblea straordinaria dell’Emittente tenutasi in data 18 dicembre 2014, che ha disposto, *inter alia*:

- un’emissione di massimi n. 8.000.000 Warrant, ciascuno valido per sottoscrivere 1 (una) azione dell’Emittente, abbinati gratuitamente alle azioni in circolazione alla data del 18 dicembre 2014 e, altresì, alle Azioni Ordinarie rivenienti dall’aumento

di capitale destinato al collocamento sull'AIM Italia nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant ogni n. 1 (una) Azione Ordinaria detenuta;

- un'emissione in via scindibile di massime n. 8.000.000 Azioni di Compendio, godimento regolare, riservate all'esercizio dei predetti Warrant per un importo pari al Prezzo di Esercizio, salvo eventuali modifiche intervenute ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento.

In data 27 aprile 2018 l'Assemblea dei soci della Società e l'assemblea dei portatori di warrant hanno deliberato di (i) modificare il periodo di esercizio, posticipando il termine finale di esercizio; (ii) introdurre un quarto periodo di esercizio, dal 18 al 29 marzo 2019 con determinazione del prezzo per l'esercizio dei Warrant pari a Euro 3,80; (iii) modificare il rapporto di esercizio al fine di prevedere che i titolari dei Warrant avranno il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio nel corso del Quarto Periodo di Esercizio nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 2 (due) Warrant presentati per l'esercizio; (iv) la modifica delle date previste per il terzo periodo di esercizio affinché i Warrant potessero essere esercitati in ogni giorno di mercato aperto dal 4 al 15 giugno 2018.

In data 15 marzo 2019 l'Assemblea dei soci della Società e l'assemblea dei portatori di warrant ha deliberato di modificare il termine di sottoscrizione finale al 21 luglio 2021 e aggiungere tre nuovi periodi di esercizio come segue:

- un quinto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2019 compresi), con facoltà di esercitare i Warrant al prezzo di esercizio pari a Euro 2,40;
- un sesto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2020 compresi), con facoltà di esercitare i Warrant al prezzo di esercizio pari a Euro 2,80;
- un settimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2021 compresi), con facoltà di esercitare i Warrant al prezzo di esercizio pari a Euro 3,20.

3. Diritti dei titolari dei Warrant


Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo 6, i titolari dei Warrant – emessi in esecuzione alle sopra richiamate delibere assembleari – avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento alle seguenti condizioni: n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant presentati per l'esercizio.

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Salvo quanto previsto all'Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio.

4. Modalità di esercizio dei Warrant

Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso dei Periodi di Esercizio e dovranno



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETÀ PER AZIONI' and 'M.B.S.S.' at the top, and 'SOCIETÀ PER AZIONI' at the bottom. The signature is written in a cursive style.



A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, located at the bottom right of the page.

essere presentate all'Intermediario aderente alla Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.

Anche ai fini di quanto previsto nei successivi Articoli, l'emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio, avranno luogo entro il 10° (decimo) giorno di borsa aperta dal termine ultimo di uno dei Periodi di Esercizio in cui è presentata la richiesta.

Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

I Prezzi di Esercizio dovranno essere integralmente versati all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

5. Sospensione dell'esercizio dei Warrant

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione, nel corso di uno dei Periodi di Esercizio, abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'Articolo 6, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari che non soddisfino le condizioni sopra indicate.

6. Diritti dei titolari dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale

Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a:

- (a) aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

($P_{cum} - P_{ex}$) nel quale:

- P_{cum} rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" delle Azioni Ordinarie dell'Emittente registrati sull'AIM Italia o su


altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie;

- **Pex** rappresenta la media aritmetica semplice degli primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" delle Azioni Ordinarie dell'Emittente registrati sull'AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie;


- (b) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;
- (c) aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;
- (d) aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2441, comma 8°, cod. civ. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né i Prezzi di Esercizio;
- (e) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4° e 5°, cod. civ., non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;
- (f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni Ordinarie, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e i Prezzi di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Ordinarie;
- (g) operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;
- (h) distribuzione di Dividendi Straordinari, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre i Prezzi di Esercizio saranno modificati sottraendo ai Prezzi di Esercizio il valore del Dividendo Straordinario.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o i Prezzi di Esercizio con modalità normalmente accettate e con criteri compatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) e (h) del presente Articolo 6.

Nei casi in cui per effetto di quanto previsto, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.



Handwritten signature and circular stamp of the company.



Handwritten signature.

7. Esercizio dei Warrant anticipatamente e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio

Fermo quanto previsto al precedente Articolo 4, e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui all'Articolo 5, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant di cui all'Articolo 3, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

- (a) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;
- (b) qualora l'Emittente deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili ovvero si proceda alla incorporazione nell'Emittente di altre società. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni, in modo da poter eventualmente partecipare alla suddetta Assemblea;
- (c) qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni Ordinarie il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio;
- (d) qualora il consiglio di amministrazione dell'Emittente deliberi di proporre la distribuzione di Dividendi Straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del Dividendo Straordinario;
- (e) qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuitamente nell'ambito dei piani di compensi di cui all'Articolo 6(d)). In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

Nei casi di cui al presente Articolo 7, lett. da (a) a (e), il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

8. Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli.

9. Termini di decadenza

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.

I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

10. Regime fiscale

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

11. Quotazione

Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant sull'AIM Italia.

Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

12. Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il presente regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate secondo le maggioranze previste dalle disposizioni in tema di assemblea ordinaria delle società per azioni.

Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Ancona.



